








CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

VERBALE EX ARTICOLO 7 LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352

L'anno 2012, addì 11 del mese di settembre alle ore 11,30 in Roma, nella cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, innanzi a me me Donatella DOMINICI Direttore Amministrativo di questa Corte sono presenti:

1. ALLEVA Piergiovanni, nato a Ascoli Piceno il 28/4/1946, residente a Bologna in Viale Antonio Silvani n.1, identificato con carta d'identità n. AR2211532 rilasciata dal Comune di Roma il 17.12.2008, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bologna al n. 196578;
2. BONELLI Angelo, nato a Roma il 30/7/1962, ivi residente in Viale della Pineta di Ostia n. 46, identificato con Passaporto n. E762872 rilasciato dalla Questura di Roma il 22.9.2005, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma al n. 0108884;
3. DI PIETRO Antonio, nato a Montenero di Bisaccia (CB) il 02/10/1950, residente a Curno (BG) in Via Lungobrembo 64, identificato carta d'identità n. AR3447432 rilasciata dal Comune di Curno il 28.5.2009, deputato in carica nella XVI legislatura;
4. DILIBERTO Oliviero, nato a Cagliari il 13/10/1956, residente a Roma in Via Silla n. 35, identificato con Passaporto n. AA2919059 rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri il 5.5.2008, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma al n. 1107723;
5. FERRERO Paolo, nato a Pomaretto (TO) il 17/11/1960, residente a Pinerolo (TO) in Via Regis n. 26, identificato con carta d'identità n. AS8823633, rilasciata dal Comune di Roma il 4.6.2012, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Pinerolo al n. 5453;

- 
- 
- 
- 
6. FOTIA Carmine Salvatore, nato a Reggio di Calabria il 09/04/1955, residente a Capalbio (GR) in Condominio Ansedonia Sud III, n. 39, identificato con carta d'identità n. AO8439260 rilasciata dal Comune di Capalbio il 28.02.2009 iscritto nelle liste elettorali del Comune di Capalbio;
 7. FULFARO Tommaso, nato a Dessiè (Etiopia) il 11/12/1939 residente a Simeri Crichi (Cz) in Contrada Marincoli snc, identificato con carta d'identità n. AJ4302142, rilasciata dal Comune di Simeri Crichi il 26.08.2003, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Simeri Crichi (Cz);
 8. LUCARELLI Alberto, nato a Napoli il 22/4/1963, residente a Napoli in Via Monte di Dio n. 54, identificato con carta d'identità n. AS0825196 rilasciata dal Comune di Napoli in data 27.1.2010, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Napoli al n. 212519;
 9. MURA Silvana, nata a Chiari (BS) il 22/07/1958, ivi residente in Via Cardinal Rangoni n. 2, identificata con patente di guida n. U1772307E rilasciata dalla U.C.O. di Brescia il 18/05/2007, deputato in carica nella XVI legislatura;
 10. PARENTI Benedetta, nata a Roma il 6/7/1970, ivi residente in Via Alberto Cadlolo n. 20, identificata con patente di guida n. RM5528580K rilasciata dalla MCTC di Roma il 12/5/1999, iscritta nelle liste elettorali del Comune di Roma al n. 852706;
 11. PATTA Gian Paolo, nato a Tonara (NU) il 7/4/1953, residente a Cassina de' Pecchi (MI) in Viale Vittorio Veneto n. 20, identificato con carta d'identità n. AT5681589 rilasciata dal Comune di Cassina de' Pecchi (MI) il 2.3.2012, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Cassina de' Pecchi (MI) al n. 3612;
 12. RE DAVID Francesca, nata a Roma il 6/8/1959, ivi residente in Via Gerolamo Belloni n. 77, identificata con patente di guida RM4481322J, rilasciata dal Prefetto di Roma il 24.11.1994, iscritta nelle liste elettorali del Comune di Roma al n. 0962783;
 13. RINALDINI Gianni, nato a Reggio nell'Emilia il 14/3/1951, ivi residente in Via A. Li Gobbi n. 3/00, identificato con carta d'identità n. AR3283946 rilasciata dal Comune di Reggio nell'Emilia il 7.11.2009, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Reggio Emilia al n. 46314;

- 
14. ROMAGNOLI Umberto, nato a Bologna il 23/10/1935, ivi residente in Piazza della Resistenza n. 8, identificato con carta d'identità n. AH8985172, rilasciata dal Comune di Bologna il 16.10.2003, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bologna al n. 117746;
 15. VENDOLA Nicola, nato a Bari il 26/8/1958, residente a Terlizzi (BA) in Via Dabormida n. 10, identificato con Passaporto n.AA5134363 rilasciato dal Ministro Affari Esteri il 02.09.2009, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Terlizzi al n. 10197;
 16. ZIPPONI Maurizio, nato a Brescia il 4/7/1955, residente a Caino (BS) località Caserole n.10, identificato con carta d'identità n. AR8566845 rilasciata dal Comune di Caino (BS) l'11/10/2011, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Caino al n. 667;

I predetti signori, previo deposito delle attestazioni rilasciate dai Segretari Generali della Camera dei Deputati, di certificati di iscrizione nelle liste elettorali e delle dichiarazioni sostitutive, chiedono di voler promuovere ai sensi dell'art. 75 della Costituzione e dell'art. 27 in relazione all'art. 7 della legge 25/5/1970 n. 352, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

quarto comma, primo periodo, limitatamente alla parola: "soggettivo";

quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,";

quarto comma, primo periodo, limitatamente alle parole: ", dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.";

quarto comma, l'intero secondo periodo che recita: "In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.";

quarto comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: ", per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative";

quinto comma che recita: "Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.";

sesto comma che recita: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.";

settimo comma che recita: "Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per

giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.";

ottavo comma, limitatamente alle parole: "dei commi dal quarto al settimo";

nono comma, primo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";

nono comma, terzo periodo, limitatamente alle parole: "di cui all'ottavo comma";

nonché della legge 15 luglio 1966, n. 604, intitolata "Norme sui licenziamenti individuali", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "soggettivo";

articolo 7, comma 1, limitatamente alla parola "oggettivo";

articolo 7, comma 2, limitatamente alle parole "per motivo oggettivo";

articolo 7, comma 8, che recita: "8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, è valutato dal giudice per la determinazione dell'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.";

nonché della legge 23 luglio 1991, n. 223, intitolata "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 5, comma 3, secondo periodo, limitatamente alle parole: "terzo periodo del settimo comma del";

nonché della legge 24 dicembre 2007, n. 244, intitolata "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 2, comma 479, lettera a), limitatamente alla parola "soggettivo";


nonché della legge 29 dicembre 1990, n. 407, titolata "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 8, comma 9, primo periodo, limitatamente alla parola "oggettivo"?».


Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso ITALIA DEI VALORI – Via di Santa Maria in Via n. 12 – ROMA rec. tel. 06/97848144.

Di quanto sopra si dà atto con il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:


1. ALLEVA Piergiovanni




2. BONELLI Angelo




3. DI PIETRO Antonio



4. DILIBERTO Oliviero




5. FERRERO Paolo



6. FOTIA Carmine Salvatore



7. FULFARO Tommaso



8. LUCARELLI Alberto



9. MURA Silvana

Silvana Mura

10. PARENTI Benedetta

Benedetta Parenti

11. PATTA Gian Paolo

Gian Paolo Patta

12. RE DAVID Francesca

Francesca Re David

13. RINALDINI Gianni

Gianni Rinaldini

14. ROMAGNOLI Umberto

Umberto Romagnoli

15. VENDOLA Nicola

Nicola Vendola

16. ZIPPONI Maurizio

Maurizio Zipponi



Il Direttore Amministrativo
Donatella Dominici

Donatella Dominici

E' copia conforme all'originale



Roma, 11 SET. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Antonella SAVONE

Antonella Savone